



## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Ampliato il catalogo dei reati tributari presupposto contenuto nel D.lgs. 231/2001

Modificato il saggio di interesse legale per il 2020

Pubblicata la nuova direttiva sulla tutela dei consumatori

## **GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

La Consulta respinge il ricorso per incostituzionalità della negoziazione assistita

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

L'efficacia probatoria del verbale assembleare

La finalità di preservare la continuità aziendale non giustifica il mancato versamento dell'Iva

Le dimissioni presentate dal sindaco non possono mai avere efficacia esimente

Il principio di responsabilità solidale è applicabile anche nei casi di cessione d'azienda

## *Ampliato il catalogo dei reati tributari presupposto contenuto nel D.lgs. 231/2001*

*Decreto legge n. 124 - convertito in legge il 17 dicembre 2019*

È stata approvata in via definitiva la conversione in legge del Decreto legge n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), attraverso il quale viene ampliato il catalogo dei reati presupposto di natura tributaria per la responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Attraverso l'inserimento dell'art. 24-quaterdecies, rubricato "Reati tributari", sono state ricomprese e aggiunte, oltre alla fattispecie criminosa della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), già prevista nel Decreto legge ante conversione, anche le ulteriori fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000), della emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000), dell'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) e della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000). Sono state inoltre introdotte, in relazione agli illeciti tributari, le sanzioni interdittive, inizialmente escluse, aventi ad oggetto il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, nonché la possibilità che, in caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria dell'ente venga aumentata di un terzo.

[torna su](#)

## *Modificato il saggio di interesse legale per il 2020*

*Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato modificato il saggio di interesse legale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nella misura dello 0,05 per cento in ragione d'anno. L'articolo 1284 c.c., infatti, nel fissare il saggio degli interessi legali in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno, prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze possa modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

[torna su](#)

## *Pubblicata la nuova direttiva sulla tutela dei consumatori*

*Direttiva (UE) n. 2161 del 27 novembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18 dicembre 2019*

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, emanata al fine di ottenere una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori e che gli Stati membri dovranno recepire entro il 28 novembre 2021. La nuova direttiva prevede in particolare: (i) una maggiore armonizzazione e semplificazione di alcuni dei criteri utilizzati per stabilire il livello delle sanzioni per le violazioni del diritto UE in materia di consumatori; (ii) il diritto a rimedi individuali per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali; (iii) maggiore trasparenza nelle transazioni online, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di recensioni online e la fissazione personalizzata dei prezzi sulla base di algoritmi; (iv) l'introduzione dell'obbligo per i mercati online di comunicare ai consumatori se, in una transazione, il professionista responsabile è il venditore e/o il mercato online stesso; (v) la tutela dei consumatori rispetto ai servizi digitali gratuiti, vale a dire quelli per i quali i consumatori non pagano un importo in denaro ma forniscono dati personali, come l'archiviazione su cloud, i social media e gli account di posta elettronica; (vi) informazioni chiare ai consumatori in caso di riduzione dei prezzi; (vii) l'eliminazione di oneri sproporzionati

che la legislazione vigente impone alle imprese; (viii) chiarimenti sulla libertà degli Stati membri di adottare provvedimenti per proteggere gli interessi legittimi dei consumatori rispetto a pratiche particolarmente aggressive o ingannevoli di commercializzazione o vendita nel quadro di vendite negoziate fuori dai locali commerciali; (ix) chiarimenti sul trattamento che gli Stati membri dovrebbero riservare alla commercializzazione ingannevole di prodotti “a duplice qualità”.

[torna su](#)

---

## *La Consulta respinge il ricorso proposto per la declaratoria di incostituzionalità della negoziazione assistita*

*Corte Costituzionale – Sentenza del 12 dicembre 2019 n. 266*

La Corte Costituzionale ha respinto, per inammissibilità, il ricorso del giudice *a quo* volto ad accertare l'incostituzionalità della norma che ha introdotto l'obbligo della negoziazione assistita per i pagamenti entro i cinquantamila euro a qualsiasi titolo azionati e, in via generale, per i risarcimenti da responsabilità derivante da circolazione di veicoli e natanti. Secondo il giudice rimettente, data la preesistenza nell'ordinamento giuridico dell'obbligatorio esperimento della mediazione, la norma determinerebbe una duplicazione di mezzi obbligatori alternativi e difetterebbe del carattere dell'urgenza, che normalmente consente al Legislatore di emanare norme attraverso il mezzo della decretazione d'urgenza, con la quale originariamente tale norma era stata introdotta. Infatti, il giudice *a quo* aveva trovato inconciliabile la forma del Decreto legge con la contestuale previsione del differimento di 90 giorni per l'entrata in vigore del nuovo esperimento conciliativo. La Corte, respingendo le accuse di incostituzionalità, ha affermato che la necessità di provvedere con urgenza non presuppone anche l'immediata applicazione della disciplina introdotta con Decreto legge, e il differimento dell'efficacia può essere spiegato con le esigenze di assestamento del sistema alle nuove disposizioni. Con riferimento alla questione dell'indebita duplicazione di mezzi deflattivi e degli oneri e costi connessi al concorso tra due diverse condizioni di procedibilità (ovvero, nel caso esaminato, la negoziazione assistita per le domande restitutorie e risarcitorie e la mediazione obbligatoria per le restanti domande in materia successoria), la Corte ha chiarito che tale rischio è escluso dal meccanismo di raccordo che prevede che per le domande di pagamento di somme entro il limite di valore dei cinquantamila euro, la condizione di procedibilità della negoziazione assistita non opera per quelle domande che sono state già assoggettate alla mediazione civile obbligatoria (ovvero, nel caso esaminato, quelle riguardanti la materia delle successioni ereditarie). Infine, la Corte Costituzionale sottolinea che l'obbligatorietà della negoziazione assistita e della mediazione obbligatoria è finalizzata a diffondere tali strumenti tra gli operatori di giustizia, ancora restii ad una definizione stragiudiziale delle controversie.

[torna su](#)

## *L'efficacia probatoria del verbale assembleare*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 16 dicembre 2019 n. 33233*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che il verbale dell'assemblea ordinaria di una società di capitali possiede efficacia probatoria dal momento che rappresenta uno strumento idoneo a documentare l'attività espletata in sede assembleare al fine di garantire il controllo delle suddette attività anche da parte dei soci assenti e dissenzienti. Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, tale verbale non è dotato di fede privilegiata, cosicché i soci possono far valere eventuali difformità dello stesso con qualsiasi mezzo di prova. Al contrario, in caso di mancato assolvimento dell'onere probatorio, quanto riportato dal verbale non può più essere messo in discussione.

[torna su](#)

## *La finalità di preservare la continuità aziendale non giustifica il mancato versamento dell'Iva*

*Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 11 dicembre 2019 n. 50007*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che la finalità di preservare la continuità aziendale prediligendo il pagamento di altri creditori, non giustifica l'imprenditore dal mancato versamento dell'Iva. Nel caso concreto l'imputato si difendeva sostenendo di non avere adempito agli obblighi tributari a causa di forza maggiore. Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, l'esimente della forza maggiore trova applicazione solo in presenza di un fatto imponderabile, impreveduto ed imprevedibile, che non possa ricollegarsi in alcun modo ad una condotta volontaria dell'agente, sì da rendere inevitabile il verificarsi dell'evento. Infatti, le difficoltà economiche in cui versa il soggetto non sono idonee a giustificare l'esimente della forza maggiore e non possono certamente comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contratta con l'erario. Del resto, continua la Suprema Corte, il debito verso il fisco relativo ai versamenti Iva è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili, pertanto ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote dall'acquirente del bene o del servizio l'Iva dovuta e può, quindi, accantonarla in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. Nel caso esaminato, dall'analisi dei dati documentali era emerso che l'omesso versamento dell'Iva era stato oggetto di una scelta discrezionale dell'imprenditore, il quale, nonostante fosse in possesso delle risorse economiche necessarie, aveva optato per la scelta di pagare altri creditori.

[torna su](#)

## *Le dimissioni presentate dal sindaco non possono mai avere efficacia esimente*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 11 novembre 2019 n. 32397*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito, in tema di responsabilità dei sindaci con riguardo alla disciplina previgente al D.lgs. n. 6/2003, che in presenza di gravi irregolarità non diversamente rimediabili, i componenti del Collegio Sindacale devono presentare senza ritardo una denuncia al pubblico ministero. Ad avviso della Suprema Corte, in ogni caso e a prescindere dalla disciplina in concreto applicabile, le dimissioni presentate dal sindaco non possono mai avere valore esimente se precedentemente non sono stati correttamente osservati gli obblighi di legge imposti ai componenti del Collegio Sindacale. Dunque, a causa della natura degli obblighi assunti dai sindaci nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui, le dimissioni, manifestando un sostanziale comportamento inerziale da parte del sindaco, non possono rappresentare una condotta idonea all'adempimento di un dovere, essendo invece necessari concreti atti volti a contrastare e impedire il protrarsi degli illeciti.

[torna su](#)

## *Il principio di responsabilità solidale nei casi di cessione d'azienda*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 11 novembre 2019 n. 32134*

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che, in tema di cessione di azienda, la regola sancita dal comma 2 dell'art. 2560 c.c. debba essere declinata in funzione della effettiva *ratio* di protezione contenuta nella norma, facendo prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario. Dunque, la Suprema Corte, condividendo l'evoluzione giurisprudenziale che prospetta la necessità di tener conto dell'esigenza di fornire una tutela effettiva al creditore, esclude che una interpretazione fondata sul mero dato letterale possa condurre a soluzioni contrastanti con la *ratio* della disposizione. Pertanto, il disposto fissato dall'art. 2560 c.c., comma 2 in materia di responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i debiti anteriori al trasferimento deve essere applicato, tenendo conto della finalità di protezione della disposizione, quando venga accertato che l'operazione di cessione sia stata posta in essere allo scopo fraudolento di eludere la norma in questione e quando, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, sia possibile un'inversione dei relativi oneri che consenta di fornire una tutela effettiva al creditore.

[torna su](#)

### *Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 – Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)